



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA

Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, letti gli atti della procedura familiare mediante piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato ex artt. 66 e 67 ss., d.lgs. n. 14/2019, succ.modif., recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (CCII), instaurata con ricorso depositato il 25.03.2025 dai coniugi GERBINO GIACOMO (c.f. GRBGCM86M21D960B) e MOTTA VALENTINA MIRIAM ANNA (c.f. MTTVNT90M71D960G), con l’assistenza dell’O.C.C. “I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela”, e con il ministero dell’avv. Scialfa Gaetano; sentite le parti e l’O.C.C. all’udienza del 27.01.2026, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.;

ha emesso la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato il 25.03.2025 ex artt. 66 e 67 CCII, i coniugi Gerbino Giacomo e Motta Valentina Miriam Anna Gerbino Giacomo hanno presentato un piano familiare per la ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, con allegata relazione dell’O.C.C. ex art. 68 CCII, sottoposto alla pubblicazione e alla comunicazione ai creditori ex art. 70, comma 1, CCII, e modificato a seguito delle osservazioni ex art. 70, comma 3, CCII, del creditore SI.GE.RI.CO. s.p.a. .

2. Va osservato che, all’esito del contraddittorio delle parti garantito con il decreto ex art. 70, comma 1, CCII, ai fini dell’omologa del piano del consumatore ex art. 70, comma 7, CCII, il Giudice deve verificare “*l’ammissibilità del piano*”.

2.1. Sotto tale profilo, va ritenuto che la parte ricorrente non è qualificabile come “consumatore”, definito ex art. 2, comma 1, lett. e), CCII, come la “*persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*”, come richiesto ex art. 67 CCII, a pena di inammissibilità ex art. 70, comma 7, CCII, tenuto conto che nella relazione dell’O.C.C. tra le cause del indebitamento ex art. 68, comma 2, lett. a), CCII, si annovera “*l’acquisto di una macchina per andare a lavorare*”, ossia un debito assunto per esigenze professionali, che come tale non è deducibile in un piano del consumatore (cfr. Cass. civ. n. 13299/2023, testualmente: “*La lettera della norma che definisce il consumatore nel CCI (art. 2*



comma 1, lett. e) è solo minimamente cambiata rispetto all'analoga disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2, lett. b) della l. n. 3/2012 e succ. modd. in tema di sovraindebitamento, così che sul tema appare ancora attuale Sez. 1, Sentenza n. 1869 del 2016 così massimata: "La nozione di "consumatore abilitato al piano", quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore - attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012". Tale decisione aveva dato delle indicazioni chiare sul fatto che chi inizia una procedura concorsuale ha qualifica di consumatore o di professionista in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare e che (evidentemente) sono state assunte in un passato più o meno recente, occorrendo perciò verificare all'indietro se - nel momento in cui sono state assunte - egli avesse agito come consumatore o professionista. Il criterio stabilito dalla Corte nel 2016 a quadro normativo sostanzialmente invariato non è mutato").

2.2. Fermo restando il carattere già di per sè assorbente di tale rilievo, sotto il profilo della verifica dell'ammissibilità del piano ex art. 70 comma 7, CCII, va altresì osservato che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, rubricato "condizioni soggettive ostative", "il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode".

Nel caso di specie, va ritenuto che la parte ricorrente ha determinato il proprio stato di sovraindebitamento con "colpa grave", quale condizione soggettiva ostativa ex art. 69, comma 1, CCII, in quanto nella relazione dell'O.C.C. tra le cause del sovraindebitamento ex art. 68, comma 2, lett. a), CCII, si annoverano "1. Spese per il matrimonio", "come ad esempio il fotografo, i banchetti e altri servizi associati", e "2. Spese per il battesimo", quali spese di natura ricreativa, sostenute dai coniugi ricorrenti nel primo caso "senza una adeguata capacità di farvi fronte nel lungo termine" e nel secondo caso con "un'inadeguata gestione dei risparmi", tanto da determinarne addirittura lo stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, come accertato dall'O.C.C. .

3. Alla luce delle superiori osservazioni, il piano del consumatore va dichiarato inammissibile ex art. 70, comma 7, CCII e, per l'effetto, va dichiarata ex art. 70, comma 10, CCII, l'inefficacia delle misure protettive concesse con il decreto ex art. 70, comma 4, CCII del 3.4.2025.

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII;

dichiara l'inammissibilità del piano del consumatore presentato dai coniugi GERBINO GIACOMO (c.f. GRBGCM86M21D960B) e MOTTA VALENTINA MIRIAM ANNA (c.f. MTTVNT90M71D960G) e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia delle misure protettive concesse con il decreto ex art. 70, comma 4, CCII del 3.4.2025;

dispone che la presente sentenza, entro due giorni dal suo deposito, sia comunicata al debitore e tutti i creditori e sia pubblicata per estratto contenente il dispositivo in apposita area del sito web del presente Tribunale relativa alle procedure concorsuali, a cura dell'O.C.C. .

Si comunichi, a cura della cancelleria, all'O.C.C.

Gela, 17/02/2026

IL GIUDICE

dott.ssa Stefania Sgroi